

COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO
- Provincia di Belluno -

C.A.P. 32043
Telefono n. 0436/4291

Telefax n. 0436/3087

REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI INTERNI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 14 del 28.02.1997 e modificato con Deliberazioni del Consiglio Comunale nr. 5 del 27.02.1998, nr. 81 del 22.12.1998, nr. 44 del 21.12.2001 e nr. 16 del 16.3.2007

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER
LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI INTERNI**

- CAPO I -

NORME GENERALI

Art. 1 - Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento (nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo) dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, provenienti da locali ed aree in uso esclusivo, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, come previsto nell'art. 3, e' istituita nel Comune di Cortina d'Ampezzo - come da deliberazione consiliare nr. del - una tassa annuale da applicare in base a tariffe secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, nr. 507, delle successive modificazioni e del presente Regolamento.
2. E' pure istituita la tassa giornaliera di smaltimento, di cui all'art. 77 del decreto legislativo sopraccitato.
3. Per la classificazione dei rifiuti di cui al comma 1, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2 - Ambito e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 novembre 1993, nr. 507, disciplina i criteri di applicazione della tassa annuale e della tassa giornaliera, di cui al precedente articolo.
2. In particolare, determina la classificazione delle categorie (ed eventuali sottocategorie) dei locali e delle aree scoperte e stabilisce i criteri per la corrispondente graduazione delle tariffe in base alla produzione media ordinaria di rifiuti in relazione alla tipologia di attivita' o uso per unita' di superficie.
3. Agli effetti del presente regolamento, per "tassa" e per "decreto", s'intendono rispettivamente la "tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati" e il "decreto legislativo citato nel comma 1".

Art. 3 - Zone territoriali servite

1. I limiti delle zone territoriali, nelle quali viene effettuata la raccolta obbligatoria, in regime di privativa, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, sono stabiliti nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 52 in data 23.12.1994 esecutiva a tutti gli effetti di legge il 24.3.1995. Il predetto regime di privativa e' esteso anche agli insediamenti sparsi siti oltre i limiti di cui sopra.
2. Con apposito manifesto annuale, da esporre nella prima decade di gennaio, l'Amministrazione Comunale rende note le zone del territorio in cui il servizio e' attivato o, comunque, reso in via continuativa.
3. Anche in assenza della delimitazione di cui al comma 1, la tassa e' dovuta per intero qualora il servizio di raccolta sia effettuato di fatto nella zona.

Art. 4 - Gettito della tassa e costo del servizio

1. Salva diversa determinazione approvata in sede di deliberazione del bilancio di previsione, - che, comunque, dovra' rispettare il disposto dell'art. 61, comma 1, del decreto - il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati deve essere coperto dal gettito della tassa nella misura stabilita annualmente in base alle vigenti disposizioni.
2. Dal costo complessivo del servizio di nettezza urbana e' dedotto un importo pari al 15% dello stesso a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani.
3. Il gettito della tassa, da assumere ai fini della copertura di cui al comma 1, e' quello della tassa annuale iscritta nei ruoli emessi per l'anno di competenza, al netto delle somme rimborsate o sgravate nell'anno medesimo e degli oneri diretti di riscossione del tributo (compensi al concessionario). Non si considerano gli interessi, le penalita' e soprattasse.
4. Qualora il gettito della tassa, determinato come indicato al comma 2, superi il costo del servizio calcolato secondo quanto disposto dall'art. 61, commi 2, 3 e 3 bis, del decreto e come iscritto definitivamente nel bilancio di previsione, con deliberazione della Giunta comunale viene provveduto al conguaglio-rimborso della tassa eccedente attraverso il riconoscimento di un credito deducibile dal tributo dovuto per l'anno successivo, oppure rimborsabile per i contribuenti cessati.

Art. 5 - Presupposto della tassa

1. Il presupposto per l'applicazione della tassa e' stabilito dalla legge.
2. Ai fini dell'applicazione della tassa si ha riguardo ai locali ed alle aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni e

comunque quelle adibite a verde, ubicati nelle zone di cui al precedente articolo 3., tuttavia, per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, il tributo e' dovuto per intero anche se nella zona in cui e' attivata la raccolta dei rifiuti e' situata soltanto la strada di accesso ai fabbricati medesimi.

3. Per la individuazione delle abitazioni coloniche di cui al precedente comma 2 ed agli artt. 12, 14 si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, lett. a) del D.P.R. 22.12.1986 nr. 917.

4. La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della tassa.

5. Costituisce presupposto per l'applicazione della tassa, seppure nella misura ridotta di cui all'art. 13, anche l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte nelle zone in cui non viene effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privativa.

Art. 6 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

1. La tassa e' dovuta in via principale da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte costituenti presupposto per l'applicazione della tassa medesima ai sensi del precedente art. 5, ovvero occupano e detengono in via esclusiva parti comuni del condominio.

2. Il titolo della occupazione o detenzione e' dato, a seconda dei casi, dalla proprieta', dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dalla occupazione o detenzione di fatto.

3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia, o, in mancanza, l'intestatario anagrafico della scheda famiglia se trattasi di tassa relativa alla abitazione, ovvero il titolare dell'attivita' che viene esercitata nei locali in tassazione.

4. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tassa i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 1, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro comune. Tale vincolo di solidarieta' opera in ogni fase del procedimento tributario, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione tributaria.

5. In caso di affitto di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali e, comunque, per un breve periodo che si esaurisce prima del termine dell'anno solare in cui ha avuto inizio, ovvero l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale oppure senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, l'obbligo di corrispondere la tassa e' del proprietario dell'alloggio. Sono irrilevanti nei riguardi del Comune eventuali patti di traslazione del tributo a soggetti diversi da quelli sopraindicati.

6. Per gli alloggi affittati ammobiliati la tassa e' accertata quindi nei confronti del proprietario, salvo il caso in cui il proprietario dia idonea dimostrazione, con contratto regolarmente registrato di aver locato l'appartamento per un periodo non inferiore all'anno.

In tal caso, soggetto passivo dell'obbligazione tributaria diventa il locatario.

7. In caso di subaffitto, la dimostrazione di cui al precedente comma potra' essere data dal primo affittuario e, di conseguenza, soggetto passivo del tributo diventera' il sub-locatario.

8. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo..

9. Sono escluse dalla tassazione le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 C.C. che possono produrre rifiuti agli effetti del successivo art. 12. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

- CAPO II -

COMMISURAZIONE E TARIFFE

Art. 7 - Locali ed aree tassabili

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, si considerano locali tassabili:

a) tutti i vani, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico-edilizio, fatta eccezione per quelli dichiarati intassabili ai sensi del successivo articolo 12;

b) i vani secondari od accessori di quelli di cui alla precedente lett. a), nonché quelli delle costruzioni costituenti pertinenze o dipendenze di altre, anche se da queste separate, al cui servizio siano destinate in modo permanente o continuativo ovvero con le quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale;

c) il vano scala.

2. Agli effetti di cui al comma 1, si considerano tassabili, con la esclusione di quelle indicate nel successivo art. 12, le aree scoperte in cui possono prodursi rifiuti urbani o assimilati:

a) aree scoperte operative, cioè adibite a qualsiasi uso e destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di attività (quali a titolo esemplificativo, le aree adibite a campeggi, a posteggi e parcheggi, a distributori di carburanti, a dancing, cinema e banchi di vendita all'aperto, etc.);

b) aree pertinenziali o accessorie, con ciò intendendosi le superfici scoperte destinate in modo durevole e funzionale a servizio od ornamento delle aree operative stesse e dei locali diversi dalle civili abitazioni.

3. Ai fini dell'individuazione delle aree di pertinenza di cui al comma 2, lett. b), si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o ad altra area scoperta assoggettati a tassa, ovvero al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.

4. Non vengono assoggettate a tassazione in alcuna misura le aree scoperte a verde.

Art. 8 - Tariffe

1. L'Amministrazione comunale determina annualmente le tariffe della tassa in misure tali da garantire il rispetto delle determinazioni assunte ai sensi dell'art. 4.

2. Spetta all'organo competente in base alla normativa vigente determinare le tariffe unitarie entro il 31 ottobre dell'anno precedente, tenuto conto dell'articolazione delle categorie dei locali e delle aree nel rispetto del criterio di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente Regolamento. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe in vigore per l'anno in corso.
3. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.
4. La deliberazione tariffaria, adottata come atto dovuto in seguito a rilievi o ai fini del riequilibrio tariffario menzionato nell'art. 79, comma 4, del decreto, non e' soggetta al termine di decadenza di cui al comma 2.
5. Ai fini del rispetto del disposto di cui all'art. 69, comma 2, del decreto, la deliberazione tariffaria deve indicare:
 - a) i costi consuntivi e preventivi del servizio, e le loro componenti;
 - b) la condizione finanziaria del Comune;
 - c) il gettito consuntivo e previsionale della tassa ed il corrispondente minor gettito valutabile in conseguenza delle agevolazioni da iscrivere in bilancio come autorizzazioni di spesa;
 - d) la dichiarazione che, per il calcolo delle tariffe, e' stato applicato il criterio di cui all'allegato "A" del presente regolamento;
 - e) la motivazione dell'aumento o della diminuzione tariffaria.
6. Se, in sede di controllo sulle delibere regolamentari e tariffarie, la direzione centrale per la fiscalita' locale formula tempestivamente rilievi, i quali rendano necessario modificare le deliberazioni medesime, il Comune provvede:
 - a) all'adeguamento richiesto nel piu' breve tempo possibile;
 - b) all'eventuale recupero della maggiore tassa dovuta, emettendo i relativi ruoli suppletivi;
 - c) all'eventuale sgravio o rimborso come indicato al successivo art. 23.

Art. 9 - Classificazione dei locali e delle aree scoperte

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree scoperte sono classificati nelle seguenti categorie, in base ai criteri di cui all'allegato "A", che costituisce parte integrante del presente Regolamento.
2. I locali e le aree accessori, dipendenti, complementari o pertinenziali di altri principali, appartengono alla categoria di questi ultimi.
3. La classificazione di cui al comma 1 deve essere verificata almeno ogni quattro anni, attraverso campagne di monitoraggio, diretto o indiretto, da attuarsi su campioni adeguatamente rappresentativi dell'universo di riferimento.

Art. 10 - Commisurazione della tassa

1. La tassa e' commisurata alla superficie dei locali e delle aree occupati in base a tariffe differenziate per categorie con riguardo alla destinazione d'uso dei locali e aree medesimi, e, quindi alla potenziale capacita' di questi di produrre rifiuti in base al criterio della produzione ordinaria di rifiuti in relazione alla tipologia di attivita' o uso per unita' di superficie.
2. La tassa, fatte salve le diverse disposizioni della legge, e' annuale, ed e' dovuta per l'intero anno anche se i locali vengono temporaneamente chiusi ovvero se l'uso degli stessi e delle aree e' temporaneamente sospeso.
3. Per le unita' immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia esercitata anche un'attivita' economica o professionale, la tariffa applicabile alla superficie utilizzata in via esclusiva a tale fine e' quella prevista per la categoria cui appartiene l'attivita' esercitata.
4. La separazione fisica, spaziale e funzionale dei locali e delle aree scoperte comporta la commisurazione e, quindi, la tassazione separata di questi, con conseguente applicazione della tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibiti, anche se occupati o detenuti dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attivita' da esso esercitata.

Art. 11 - Commisurazione della superficie tassabile

1. La superficie dei locali tassabili e' desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga di cui all'art. 18, comma 6, ovvero da misurazione diretta sul filo interno dei muri. La superficie risultante e' computata interamente ai fini della commisurazione della tassa, di cui al precedente art. 10, fatte salve le riduzioni di legge o di regolamento.
2. La superficie delle aree scoperte, misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni ivi insistenti, puo' essere desunta indirettamente dalla planimetria catastale o, se trattasi di area privata, dal contratto d'affitto, oppure, se trattasi di area pubblica, dall'atto di concessione. Sono escluse dal tributo le superfici scoperte pertinenziali od accessorie a locali tassabili.
3. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero tossici e nocivi, la complessiva superficie tassabile dei locali e delle aree, utilizzati per l'esercizio delle attivita' sottoelencate, qualora non sia possibile verificarla concretamente, o, comunque sussistano problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarita' dell'attivita' esercitata, e' calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali a lato indicate:
 - a) ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi: 65%;
 - b) lavanderie a secco e tintorie non industriali: 75%;
 - c) officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole e gommisti: 55%;
 - d) elettrauto: 65%;
 - e) caseifici e cantine vinicole: 30%;

- f) autocarrozzerie e falegnamerie e verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 55%;
- g) officine di carpenteria metallica: 55%;
- h) tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie: 75%;
- i) laboratori fotografici ed eliografie: 75%;
- l) laboratori per allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine: 75%.
4. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma 3, sempreché vi sia contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, si fa riferimento a criteri di analogia.
5. Ai fini dell'applicazione della tassa a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti:
- a) sono escluse dalla commisurazione della superficie tassabile:
- le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
 - le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
 - le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio;
- b) sono commisurate separatamente, perché autonomamente tassabili:
- le aree utilizzate per la sosta di autoveicoli di terzi, da includere nella categoria comprendente i parcheggi ed i posteggi;
 - i locali e le aree scoperte destinati ad un uso diverso da quello proprio della stazione di servizio, da includere nella categoria cui appartiene l'attività esercitata in tali locali o su tali aree.
6. In sede di commisurazione della complessiva superficie tassabile, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano, e quelle superiori sono arrotondate ad un metro quadrato.

Art. 12 - Locali ed aree scoperte non tassabili

1. Non sono soggetti alla tassa, ai sensi, per gli effetti e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 62, comma 2, del decreto, i locali e le aree che, per loro caratteristiche (natura e assetto delle superfici) e destinazione (uso delle superfici) o per obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti o ne producono in quantità irrilevante. Sono da ritenersi in condizioni di non assoggettabilità alla tassa:
- a) i ripostigli, stenditoi, i solai, le soffitte, sottotetti e simili, limitatamente alla parte di essi con altezza non superiore a mt. 1,50, chiusi da strutture fisse, anche se utilizzati per il deposito alla rinfusa di oggetti in disuso, ma nei quali non è possibile la permanenza;
- b) i locali e le aree utilizzati esclusivamente per il deposito di legna, carbone e simili;
- c) i locali delle case coloniche, non destinati ad uso abitativo o utilizzati per l'esercizio della impresa agricola, nei quali si producono rifiuti non assimilati ai sensi dell'art. 39 della legge nr. 146/1994 e le aree scoperte, pertinenziali o accessorie delle case suddette;
- d) le unità immobiliari ad uso abitazione, non utilizzate per l'intero anno, chiuse e prive di qualsiasi arredo e di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici;

- e) le unita' immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazione per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validita' del provvedimento e, comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo;
 - f) le costruzioni rurali ad uso abitativo, di cui all'art. 5, comma 3, non utilizzate (vedasi lettera D);
 - g) i locali a celle frigorifere, e locali di essiccazione (senza lavorazione);
 - h) i locali per cabine elettriche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici compresi i vani ascensore;
 - i) i locali e le aree, o parti di essi, in cui si formano i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi, di cui all'art. 62, comma 3, del Decreto fatte salve le parti tassabili ai sensi dell'art. 11 comma 6;
 - l) i locali delle strutture sanitarie pubbliche e private, nei quali si producono rifiuti non assimilati ai sensi dell'art. 39 della legge nr. 146/1994;
 - m) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - n) i locali e le aree, o loro parti, degli impianti sportivi e delle palestre e delle scuole di danza, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente dai praticanti nell'esercizio dell'attivita' sportiva;
 - o) le parti di superficie su cui insistono serbatoi, silos, cisterne, macchine per lavanderia e simili;
 - p) aree utilizzate per il deposito di veicoli da demolire e/o di pezzi ricavati dalla demolizione;
 - q) cavedi di sola areazione, chiostrina, corti interne, sottratti all'uso abituale dei detentori dell'edificio e/o degli utenti delle attivita' che in esse si svolgono;
 - r) comunque, i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilimenti muniti di attrezzature che impediscono la produzione dei rifiuti; locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso; superfici di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo.
2. La mancata indicazione nella denuncia delle circostanze o condizioni che provano la esclusione dal tributo comporta l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente, che puo' produrla anche successivamente nel rispetto dei termini di cui all'art. 23, con diritto a sgravio o restituzione del tributo.
3. L'elencazione dei locali di cui al comma 1 e' fatto a titolo esemplificativo; per situazioni ivi non contemplate si fa ricorso a criteri di analogia.

Art. 13 - Riduzioni della tassa per motivi di servizio

1. Nelle zone del territorio comunale in cui la raccolta di rifiuti solidi urbani interni ed assimilati non e' effettuata in regime di privativa, la tassa e' dovuta:

a) in misura del 40% della tariffa, se l'insediamento dista non piu' di 1 km. dal piu' vicino punto di raccolta;

b) in misura del 30% della tariffa, se l'insediamento dista piu' di 1 km. e fino a 2 km. dal punto suddetto;

c) in misura del 20% della tariffa, se la distanza e' superiore a 2 km.;

fermo restando l'obbligo per gli occupanti o detentori degli insediamenti di depositare i rifiuti urbani da essi prodotti nei contenitori vicini.

2. Nei casi previsti dall'art. 59, comma 4, del decreto, fatto salvo il disposto del successivo comma 3 del presente articolo, la tassa e' ridotta:

a) al 20% nel caso in cui i contenitori non rispettino le distanze massime previste nel regolamento del servizio di nettezza urbana;

b) al 30% nel caso in cui i contenitori risultino insufficientemente dimensionati in relazione alle esigenze ordinarie della zona servita;

c) al 20% nel caso in cui non venga rispettata la frequenza di raccolta stabilita dal predetto regolamento del servizio.

3. Le riduzioni previste al comma 2 sono concesse alle seguenti condizioni:

a) che la riduzione sia richiesta con atto scritto e motivato dal diretto interessato;

b) che le circostanze giustificative della riduzione si siano verificate nell'anno solare per un periodo complessivo non inferiore a sei mesi;

c) che il mancato svolgimento del servizio sia attestato dall'azienda che gestisce il servizio;

d) che le violazioni delle prescrizioni regolamentari relative alle distanze e capacita' dei contenitori ed alla frequenza della raccolta vengano riconosciute dalla predetta azienda, ovvero risultino comprovate da idonee attestazioni o da accertamenti eseguiti dal Comune, e sempreche' le violazioni denunciate siano continue e non occasionali e non dipendano da temporanee esigenze di espletamento del servizio.

4. Costituiscono ipotesi di grave violazione delle prescrizioni del regolamento di servizio come da art. 59, comma 4, del decreto:

- il dovere conferire i rifiuti in punti di raccolta distanti piu' di 1 km. rispetto alle prescrizioni del regolamento;

- la periodicit  della raccolta ritardata di almeno 3 giorni rispetto ai prelievi previsti dal regolamento;

- la capacita' dei contenitori ridotta di almeno un terzo rispetto a quella prestabilita.

5. La riduzione della tassa nella misura indicata nel comma 2 e' unica anche nel caso in cui ricorrano contemporaneamente piu' ipotesi di quelle elencate nell'art. 59, comma 4, del decreto.

6. La riduzione e' applicata proporzionalmente alla durata dell'interruzione o del mancato svolgimento del servizio, ovvero alla durata del disservizio.

7. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta da' diritto all'esonero o alla restituzione di una quota della tassa soltanto nei casi ed alle condizioni di cui all'art. 59, comma 6, del decreto, fermo restando il disposto del comma 2.

Art. 14 - Agevolazioni tariffarie

1. La tariffa unitaria e' ridotta di un terzo nel caso di locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione.
2. La riduzione di cui al comma 1 e' concessa alle condizioni, sostanziali e formali, e con la decorrenza posta dall'art. 66 del decreto ed alla seguente ulteriore condizione:
 - 1) la riduzione del comma 1 e' concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente per non piu' di 6 mesi continuativi o di 4 giorni per settimana.
3. La tariffa e' ridotta del 15% per la parte abitativa della costruzione rurale occupata dai coltivatori del fondo ed ubicata in zona servita o nella quale zona e' situata la strada di accesso alla casa colonica, a condizione che questa sia abbinata a concimaia attiva.

Art. 15 - Altre agevolazioni

1. Sono esentate dalla tassa i locali ad uso abitazione occupati direttamente da persone, sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza, e piu' precisamente, in possesso di un solo reddito di pensione sociale o di pensione minima erogata dall'INPS, ovvero quando il nucleo e' assistito in modo permanente dal Comune.
2. L'esenzione di cui al comma 1 soggiace alla seguente disciplina:
 - a) l'esenzione e' concessa su domanda dell'interessato e a condizione che questi dimostri di averne diritto; l'assistenza esercitata dal Comune deve essere comprovata con attestazione del competente Settore comunale;
 - b) il Comune puo', in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione;
 - c) l'esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste; allorché queste vengano a cessare, l'interessato già esentato deve presentare al settore comunale tributi la denuncia di cui all'art. 18 e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono cessate le condizioni per l'esenzione;
 - d) in caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di legge.
3. La tassa e' ridotta del 50% relativamente ai locali delle istituzioni scolastiche, pubbliche o private.
4. La tassa e' ridotta del 15% a favore delle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarieta', di cui all'art. 13 della legge 11 agosto 1991, nr. 266, e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, nr. 381, nonché delle associazioni che perseguono finalita' di alto rilievo sociale o storico-culturale.
- 4-bis. La tariffa e' ridotta di un terzo per quelle abitazioni civili dette "Case Ampezzane" individuate come tipologia urbanistica con la categoria A1 ed A1/A2 del Censimento del

patrimonio edilizio di valore storico-architettonico relativo al Piano Regolatore Generale in rapporto alla norma posta all'art. 29 delle Norme di attuazione dello stesso, approvate con DGR nr. 3478 in data 21.6.1991; tale riduzione e' accordata alle seguenti condizioni, la cui sussistenza e' attestata con idonea dichiarazione del soggetto richiedente:

- a) tipologia urbanistica - categoria A1 o A1/A2;
- b) abitazione adibita a dimora abituale di non piu' di due persone fisiche conviventi;
- c) abitazione con superficie pari o superiore a 80mq. computati ai fini della tassazione;
- d) abitazione non concessa in locazione o comodato neppure in modo parziale e nemmeno stagionalmente;

5. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa ai sensi dell'art. 67, comma 3, del decreto, il cui ammontare e' calcolato in base alla differenza tra il gettito che sarebbe stato acquisito con l'applicazione delle ordinarie tariffe e quello iscritto a ruolo, al netto di qualsiasi accessorio.

Art. 16 - Riduzioni a fronte di risparmio di costi e limite di riduzione tariffaria

1. E' stabilita la riduzione della tassa:

- a) del 10% nel caso di attivita' produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti, tale da comportare, a sua volta, una riduzione del coefficiente di produttivita' specifica proprio della singola attivita' in misura almeno pari al 20% di quello assegnato alla classe di appartenenza;
- b) del 10% in caso di pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, in grado di diminuire il volume specifico del rifiuto conferito nella misura di almeno il 25%, e, quindi, che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico;
- c) del 15%, nel caso delle attivita' suddette, per le quali gli utenti conferiscano al servizio rilevanti quantita' di rifiuti che possano dar luogo alle entrate di cui all'art. 61, comma 3, del decreto;
- d) del 10% nel caso di abitazioni private che effettuano compostaggio per la frazione umida dei rifiuti organici biodegradabili (scarti da cucina, verdure, verde del giardino, ecc.).

2. La riduzione di cui alla lettera a) del comma 1 e' concessa per non piu' di 3 anni, decorrenti da quello successivo all'anno in cui sono stati sostenuti i costi, e, comunque, per un ammontare complessivo che non puo' superare il 50% dei costi suddetti; quella di cui alla lettera b) e' concessa sulla tassa dell'anno successivo a quello di conferimento dei rifiuti, ed e' applicabile anche nei confronti della tassa relativa alle abitazioni civili sempreche' sussistano le condizioni sopraindicate.

3. La sussistenza delle condizioni per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 deve essere comprovata anche da specifica dichiarazione dell'azienda che gestisce il servizio e che l'interessato deve allegare alla domanda di riduzione.

4. Qualora l'attivita' esercitata dia luogo a residui di lavorazione o di consumo (derivanti, cioe', da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o di combustione), effettivamente destinati al riutilizzo, da comprovare, questo, a consuntivo in base a documentazione commerciale o prescritta ai fini ambientali, la tariffa ordinaria e' ridotta di una percentuale pari alla meta' di quella di incidenza dei locali in cui tali residui sono prodotti, rispetto alla superficie

complessivamente utilizzata per l'attività'. Tale riduzione, comunque, non può eccedere il 50% della tariffa ordinaria.

5. In caso di contestuale spettanza, a favore del soggetto tassabile, di più agevolazioni previste dalla legge e dal presente regolamento, la misura massima complessiva di riduzione della tariffa applicata non può superare l'80% della stessa.

6. L'agevolazione di cui alla lettera d), dovrà essere comprovata da apposita dichiarazione.

Art. 17 - Inizio e cessazione della occupazione

1. La decorrenza dell'obbligazione tributaria in caso d'inizio dell'utenza e la decorrenza della cessazione, nel corso dell'anno, sono disciplinate dalla legge.

2. L'abbuono del tributo nel caso di cessazione dell'occupazione nel corso dell'anno consiste nel rimborso della quota di tassa pagata in eccedenza, ovvero, se ancora non versata, nello sgravio della quota medesima, effettuato con apposita annotazione sulla cartella esattoriale, sottoscritta dal funzionario responsabile di cui all'art. 27, e comunicato al concessionario della riscossione.

3. L'abbuono di cui al comma 2 non compete in caso di mancata denuncia di cessazione nel corso dell'anno in cui cessa l'occupazione, neppure qualora il tributo sia stato o debba essere assolto da altro contribuente subentrante nella occupazione o conduzione dei locali ed aree. Il tributo, al contrario, non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

- CAPO III -

DENUNCE, ACCERTAMENTI E RISCOSSIONE

Art. 18 - Denunce

1. In tutti i casi di inizio, variazione o cessazione della occupazione o detenzione di locali ed aree tassabili, anche se in misura ridotta, i soggetti di cui all'art. 6 hanno l'obbligo di farne denuncia all'ufficio comunale "Tributi" - che rilascia la relativa ricevuta - utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune, da compilare in ogni loro parte.
2. La denuncia spedita tramite posta si considera presentata nel giorno in cui la stessa e' stata consegnata all'ufficio postale e risultante dal relativo timbro. Se non e' possibile rilevare tale data, la denuncia si considera presentata il giorno precedente a quello in cui essa e' pervenuta al Comune.
3. La denuncia di inizio della occupazione o detenzione - denuncia originaria - deve essere presentata entro il 20 gennaio successivo alla data d'inizio ed ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassazione siano rimaste invariate.
4. E' considerata alla stessa stregua della denuncia iniziale di cui al comma 3 anche quella di variazione dovuta per l'occupazione, nel corso dell'anno, di locali ed aree in aggiunta o comunque diversi o perche' diversamente utilizzati rispetto a quelli per i quali il contribuente e' iscritto a ruolo. Conseguentemente, anche per tali locali ed aree la nuova tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la diversa destinazione e, in caso di omessa denuncia, trova applicazione il disposto dell'art. 71, comma 1, ultimo capoverso, del decreto.
5. La cessazione, totale o parziale, della occupazione o detenzione di locali ed aree deve essere denunciata. La cessazione puo' essere operata anche d'ufficio nei riguardi di coloro che occupavano o detenevano locali ed aree per i quali e' stata presentata una nuova denuncia d'utenza o ne sia accertata d'ufficio la cessazione. Comunque, l'abbuono della tassa previsto dalla legge, decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello di presentazione della denuncia.
6. Alla denuncia originaria e a quella integrativa di occupazione di locali ed aree non compresi in tale denuncia, deve essere allegata la planimetria catastale dei locali ed aree occupati, comprendente anche quelli di pertinenza o accessori, ovvero una planimetria analoga, possibilmente sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale.
7. Non sono ritenute valide, ai fini del presente articolo, le denunce presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle del presente regolamento.
8. L'erede, che continua ad occupare i locali gia' assoggettati alla tassa a carico del de cuius, ha l'obbligo formale di presentare soltanto la denuncia di variazione relativa ai nominativi degli utenti.

9. La denuncia - richiesta di detassazione puo' essere prodotta in ogni tempo e produce effetto, a decorrere dal bimestre solare successivo alla sua presentazione.

Art. 19 - Contenuto della denuncia

1. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione degli elementi e dati di cui all'art. 70, comma 3, del decreto, nonche' di quelli richiesti dal modello comunale di denuncia, fra cui anche l' indicazione del proprietario dell'immobile, se persona diversa dal contribuente, completa delle generalita' e dell'indirizzo.
2. Nel caso di denuncia relativa a locali ad uso abitazione, la stessa deve contenere l'elenco dei dimoranti e conviventi di fatto, dei quali va allegato lo stato di famiglia in cui essi sono compresi, se non residenti nel Comune di Cortina d'Ampezzo.
3. La denuncia di cessazione deve contenere, a pena di invalidita', l'indicazione degli elementi identificativi dei locali ed aree cessati, nonche' dei relativi subentranti.
4. Le denunce relative a richieste agevolative devono contenere i titoli, che secondo il richiedente, danno diritto all' agevolazione.

Art. 20 - Controlli ed accertamenti

1. Il Comune, tramite il Responsabile dei Tributi, esercita l'attivita' di controllo e di accertamento, necessaria per la corretta applicazione della tassa, emettendo i relativi avvisi, in rettifica o d'ufficio, nel rispetto dei tempi e modi di legge.
2. L'attivita' di cui al comma 1 e' svolta sulla base di un piano annuale, redatto dal funzionario responsabile del tributo e approvato dalla giunta, con il quale vengono stabiliti i criteri di selezione delle partite da sottoporre a controllo nel corso dell'anno, in aggiunta all'esame delle denunce presentate ed agli adempimenti connessi.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere stata presentata. Entro lo stesso termine devono essere irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18.12.1997, nr. 472, e successive modificazioni.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del

termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

5. Le spese di notifica sono poste a carico del destinatario.

Art. 21 - Poteri del Comune ed autotutela

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività accertatrice e di controllo di cui al precedente art. 20, il Comune, oltre ad esercitare i poteri indicati nell'art. 73 del decreto, può:

- a) richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;
- b) richiedere notizie, relative ai locali ed aree in tassazione, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesimi;
- c) invitare i soggetti di cui alla precedente lett. b) a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni.

2. I dipendenti dell'ufficio comunale che, ai sensi dell'art. 73, comma 2, del decreto possono essere autorizzati ad accedere agli immobili in accertamento, sono tutti i dipendenti, anche straordinari, comunque in servizio presso il servizio comunale tributi. Nessuna autorizzazione specifica è richiesta per gli appartenenti al corpo di polizia comunale.

3. Qualora il funzionario responsabile di cui all'art. 27, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente, indicandone i motivi, può provvedere ad annullarlo o a riformarlo previa comunicazione all'interessato.

4. Il potere di accesso e gli altri poteri di cui al presente articolo sono estesi anche agli accertamenti ai fini istruttori delle istanze di detassazione o di riduzione delle tariffe o delle superfici.

Art. 22 - Riscossione

1. La riscossione della tassa è effettuata nei modi e tempi stabiliti dalla legge.

2. La ripartizione del carico tributario fino ad otto rate è ammessa soltanto :

- su istanza scritta del contribuente;
- per gravi motivi, che comunque escludano il pericolo di perdita di credito;
- se il debito riguarda esclusivamente tributi arretrati.

La rateizzazione è disposta dal Funzionario Responsabile con apposito atto nel quale deve essere precisato che il mancato pagamento di due rate consecutive annulla automaticamente la maggiore rateazione concessa e comporta il pagamento in unica soluzione dell'intero debito residuo.

- CAPO IV -

DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

Art. 23 - Sgravi e rimborsi

1. Gli sgravi ed i rimborsi della tassa non dovuta sono disposti alle condizioni, nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge e dal presente Regolamento.
2. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza che deve essere motivata ed alla quale deve essere allegata la prova dell'eseguito pagamento delle somme di cui si chiede il rimborso.
3. Eventuali rimborsi di tassa, dovuti in conseguenza di rilievi di legittimità formulati tempestivamente dal Ministero delle Finanze in sede di esame di atti deliberativi riguardanti il regolamento e le tariffe della tassa, sono effettuati mediante compensazione della tassa dovuta per l'anno successivo a quello di comunicazione dei rilievi ministeriali.
4. Per notifica del ruolo, di cui all'art. 75, comma 2, del decreto, s'intende la notifica della cartella di pagamento o, in mancanza, dell'avviso di mora, di cui rispettivamente agli artt. 25 e 46 del D.P.R. nr. 602/1973.

Art. 24 – Sanzioni e interessi

1. Per l'omessa, incompleta o infedele denuncia si applicano le soprattasse nelle misure e nei modi stabiliti dalla legge.
E' incompleta la denuncia, anche non originaria, che non comprenda tutti i cespiti (locali ed aree scoperte) tassabili a carico del denunciante.
2. La pena pecuniaria di cui all'art. 76, comma 2, del decreto, oltre che per le violazioni indicate in detto articolo, e' applicata anche per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento;
3. La misura annua degli interessi è pari al tasso di interesse legale aumentato di 1 punto percentuale.
Gli interessi sono calcolati con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 25 - Tassa giornaliera di smaltimento

1. Sono soggetti passivi della tassa giornaliera di smaltimento, istituita con l'art. 1, comma 2, del presente regolamento, i produttori di rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, che occupano o detengono, anche senza autorizzazione, temporaneamente per un periodo inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se effettuate in modo non continuativo ma ricorrente, locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitu' di pubblico passaggio.
2. La tassa giornaliera e' applicata anche per l'occupazione o l'uso di infrastrutture mobili o provvisorie, erette per manifestazioni, ricorrenze e simili.
3. Le misure tariffarie giornaliere per unita' di superficie sono determinate dividendo la tariffa annuale della categoria corrispondente alla destinazione d'uso dei locali ed aree - di cui all'allegato "B" del presente regolamento - per 360 (giorni commerciali) e maggiorando il quoziente cosi' ottenuto del 200%, senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree scoperte.
4. La tassa e' applicata secondo le disposizioni dell'art. 77 del decreto.
5. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di :
 - a) occupazione di area scoperta per meno di 2 ore giornaliere;
 - b) occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi familiari, anche se di durata superiore a quella indicata sub a);
 - c) occupazioni per soste fino a 2 ore effettuate da esercenti il commercio ambulante itinerante.
6. La corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formatisi all'interno dei locali o sulle aree oggetto di occupazione temporanea; per cui restano a carico degli occupanti gli eventuali ulteriori oneri relativi alla maggiore produzione di rifiuti urbani esterni nelle adiacenze dei locali e/o aree occupati.

Art. 26 – Limite minimo dei versamenti e dei rimborsi

1. Non si fa luogo ad azioni di recupero ed a rimborsi per gli importi fino a Euro 15,00.- comprensivi di sanzioni ed interessi.
2. Il pagamento della tassa rifiuti deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 27 - Funzionario responsabile

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della tassa. Il funzionario cosi' designato e segnalato su tale base alla Direzione Centrale per la fiscalita' Locale del Ministero delle Finanze quale responsabile del tributo, e' individuato facendo rinvio al Regolamento Comunale di organizzazione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 21 in data 29/2/1996 divenuta esecutiva il 10/4/1996.
2. Il responsabile del tributo e' investito dei poteri necessari per l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, come previsto all'art. 74, comma primo del D.Lgs. 507/93. in particolare lo stesso

funzionario emette avvisi di liquidazione, d'accertamento, provvedimenti di sgravio e rimborso e tutti quei provvedimenti necessari per la gestione della tassa.

Art. 28 - Disposizioni finali e transitorie

1. Ai fini dell'applicazione della tassa per gli anni fino al 1996 compreso, per quanto riguarda la classificazione dei locali si fa riferimento a quella di cui all'art. 16 del regolamento approvato con deliberazione consiliare 27.02.1989 nr. 9, (classificazione, peraltro, pure essa determinata, di massima, con riferimento a principi di omogenea produttività di rifiuti) e, per quanto concerne le tariffe, a quelle deliberate o in vigore per detti anni.

2. In caso di accertamento riguardante la tassa di anno anteriore al 1994, le eventuali sanzioni applicabili sono quelle vigenti nell'anno medesimo.

Art. 29 - Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente regolamento, così come fissate dall'art. 30 successivo, sono abrogate quelle corrispondenti o contrarie contenute nel "Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani", approvato con deliberazione consiliare 27.02.1989, nr. 9, e successive variazioni ed integrazioni, fatte salve le applicazioni transitorie previste dalla legge e dal presente regolamento.

2. E' pure da ritenersi abrogata ogni disposizione di altri regolamenti comunali contraria o incompatibile con quelle del presente.

Art. 30 - Efficacia delle disposizioni

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990, nr. 142, e' pubblicato all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore immediatamente secondo il disposto dell'art. 79, comma 3, del decreto, fatta eccezione:

a) delle disposizioni di cui agli articoli seguenti del presente regolamento:

- art. 6, comma 9;

- art. 7, comma 2;

- artt. 14, 15 e 16;

che hanno decorrenza dal 1^a gennaio 1997;

b) delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, che troveranno applicazione, ai fini della classificazione dei locali e della determinazione delle tariffe, a decorrere dall'anno 1997.

Art. 31 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento sono richiamate le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 novembre 1993, nr. 507 e successive modificazioni.

ALLEGATO "A"
**Criteria per l'articolazione delle categorie
omogenee di locali ed aree di attivita' e/o gruppi
di attivita' e per la determinazione delle tariffe
(artt. 8 e 9 del regolamento)**

1. Generalita'

La determinazione di tariffe, commisurate, queste, alle qualita' e quantita' medie ordinarie di rifiuti solidi urbani e assimilati producibili per unita' di superficie di locale od area per il tipo di uso cui la stessa e' destinata ed al costo dello smaltimento (art. 65, comma 1, D.Lgs. 15 novembre 1993, nr. 507), impone la necessita' di individuare un criterio oggettivamente valido per la ripartizione del gettito globale della tassa stessa e per la rideterminazione negli anni futuri delle tariffe.

A tale scopo, e' opportuno premettere le definizioni di seguito riportate.

2. Definizioni

Coefficiente di produttivita' specifica (qi): per coefficiente di produttivita' specifica si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, propria della attivita' e/o gruppi di attivita' omogenee, sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti. Esso rappresenta l'indicatore della potenzialità di produzione di rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili. Si esprime in kg/mq/anno.

Coefficiente medio di produttività specifica (qm): per coefficiente medio di produttività specifica si intende il rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e/o speciali assimilati agli urbani, annualmente consegnati al pubblico servizio di raccolta, ed il totale delle superfici dei locali accertati ai fini della tassazione iscritta nei ruoli. Si esprime in kg/mq/anno.

Indice di produttività specifica (Ips): per indice di produttività specifica, proprio della attività e/o di gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, si definisce il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica ed il coefficiente medio di produttività specifica così come sopra definiti. E' un numero puro.

Indice di qualità specifica (Iqs): per indice di qualità specifica si definisce un coefficiente dato dal rapporto tra il costo di smaltimento (per unità di peso) dei rifiuti producibili dalle attività raggruppate nelle diverse classi di contribuenza ed il costo medio per unità di rifiuto raccolto. E' un numero puro che tiene conto delle caratteristiche qualitative del rifiuto in relazione ai costi di smaltimento.

Costo convenzionale del servizio (C): per costo del servizio si intende il valore definito all'art. 4 del regolamento di cui il presente allegato fa parte. Si esprime in L/anno.

Superficie totale (St): per superficie totale si intende la superficie totale dei locali accertati ai fini della tassa iscritta nei ruoli. Si esprime in mq.

Tariffa media convenzionale (o Costo medio generale netto per unita' di superficie) (tm): per tariffa media convenzionale si intende il rapporto tra il costo convenzionale del servizio (C) e la superficie totale (St) dei locali e delle aree accertati ai fini della tassa iscritta nei ruoli. Si esprime in L/mq/anno.

3. Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività e qualità specifica.

I coefficienti di produttività e qualità specifica delle attività assoggettate a tassa vengono determinati:

- in maniera diretta attraverso campagne di monitoraggio diretto od indiretto, attuati su campioni adeguatamente significativi dell'universo di riferimento;
- in maniera indiretta attraverso l'elaborazione di dati statistici forniti da organi e/o uffici dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali o da altri enti od istituti di ricerca.

4. Modalità di definizione delle classi di contribuenza

La formazione delle categorie e delle sottocategorie di locali ed aree (esprese le prime con A e le altre con B o C), tassabili con la medesima misura tariffaria, avviene aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenendo conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto prodotto. Ciascuna delle "i" classi di contribuenza, così individuate, e' caratterizzata:

- da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica q_i (kg/mq/anno);
- da un proprio valore dell'indice di produttività specifica I_{psi} dato dal rapporto tra il coefficiente di produttività specifica q_i ed il coefficiente medio di produttività specifica q_m ;
- da un proprio valore dell'indice di qualità specifica (I_{qsi}).

5. Determinazione delle tariffe unitarie delle classi di contribuenza.

Per ciascuna delle classi di contribuenza la tariffa unitaria viene determinata con la seguente formula:

$t_i = I_{psi} \times I_{qsi} \times tm$ (L/mq), con arrotondamento alle 10 lire.

Ai fini della annuale revisione delle tariffe unitarie si procede nei seguenti modi:

- rideterminazione annuale della tariffa media tm, sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici accertate ai fini della tassa iscritta nei ruoli;
- rideterminazione delle tariffe unitarie per ogni singola categoria attraverso la formula sopra riportata.

6. Modalità di ridefinizione dei coefficienti di produttività e qualità specifica e delle classi di contribuenza.

I coefficienti e gli indici di produttività e qualità specifica delle attività assoggettate a tassa dovranno essere sottoposti a periodica verifica e ridefinizione, sotto il controllo del Comune da parte del soggetto gestore del pubblico servizio. la frequenza di tale controllo dovrà essere almeno quadriennale, e le modalità di accertamento saranno analoghe a quelle di cui al punto 3. La ridefinizione dei coefficienti di produttività e qualità specifica comporterà la verifica delle categorie di contribuenza, l'eventuale scomposizione o riagggregazione in categorie e/o sottocategorie diverse ma, alla luce dei nuovi dati acquisiti, omogenee dal punto di vista della quantità e qualità dei rifiuti prodotti.

La revisione occasionale dei coefficienti di produttività e qualità specifica potrà inoltre essere effettuata ogni volta vengano introdotte innovazioni nei sistemi di raccolta, trasporto e/o smaltimento oppure in seguito ad approfondimenti delle analisi eseguiti dopo l'attivazione del presente sistema tariffario.

INDICE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

	pagina
CAPO 1 - NORME GENERALI	
Art. 1 - Istituzione della tassa	1
Art. 2 - Ambito e scopo del regolamento	1
Art. 3 - Zone territoriali servite	2
Art. 4 - Gettito della tassa e costo del servizio	2
Art. 5 - Presupposto della tassa	2
Art. 6 - Soggetti passivi e soggetti respons. del tributo	3
CAPO 2 - COMMISURAZIONI E TARIFFE	
Art. 7 - Locali ed aree tassabili	5
Art. 8 - Tariffe	5
Art. 9 - Classificazione dei locali e delle aree scoperte	6
Art.10 - Commisurazione della tassa	7
Art.11 - Commisurazione della superficie tassabile	7
Art.12 - Locali ed aree scoperte non tassabili	8
Art.13 - Riduzioni della tassa per motivi di servizio	10
Art.14 - Agevolazioni tariffarie	11
Art.15 - Altre agevolazioni	11
Art.16 - Riduzioni a fronte di risparmio di costi e limite di riduzione tariffaria	12
Art.17 - Inizio e cessazione della occupazione	13
CAPO 3 - DENUNCE, ACCERTAMENTI E RISCOSSIONE	
Art.18 - Denunce	14
Art.19 - Contenuto della denuncia	15
Art.20 - Controlli ed accertamenti	15
Art.21 - Poteri del Comune ed autotutela	16
Art.22 - Riscossione	16
CAPO 4 - DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE	
Art.23 - Sgravi e rimborsi	17
Art.24 - Sanzioni e interessi	17
Art.25 - Tassa giornaliera di smaltimento	18

Art.26 - Limite minimo dei versamenti e dei rimborsi	18
Art.27 - Funzionario responsabile	18
Art.28 - Disposizioni finali e transitorie	19
Art.29 - Abrogazioni	19
Art.30 - Efficacia delle disposizioni	19
Art.31 - Norma di rinvio	20
ALLEGATO "A"	21